

AC 1713
Ordine del Giorno

La Camera, considerato che:

i professionisti privi di cassa previdenziale autonoma sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS istituita ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge 335/1995;

in tale Gestione separata sono inclusi anche i collaboratori a progetto e coordinati continuativi, i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria nonché i pensionati che continuano a lavorare con un rapporto di collaborazione;

gli oltre 200.000 professionisti attualmente iscritti alla Gestione separata dell'INPS, hanno esigenze e peculiarità evidentemente differenti dai lavoratori parasubordinati;

i redditi dei suddetti professionisti sono assoggettati ad una aliquota contributiva che ha raggiunto nel corso dell'anno 2008 il 24% a cui va aggiunto il contributo di maternità: percentuale che è pari più del doppio di quella applicata ai professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma;

le giuste garanzie previste per i lavoratori parasubordinati, non possono essere applicate con i medesimi criteri ai professionisti per tipologia di reddito e per modalità di svolgimento della loro attività;

sono previste differenti aliquote contributive a carico delle diverse figure professionali iscritte alla citata gestione.

Impegna il Governo:-

A valutare l'opportunità di distinguere la tipologia dei professionisti con partita Iva da quella dei collaboratori in via esclusiva e delle altre figure iscritte alla citata Gestione, a partire dalla fissazione delle relative aliquote contributive nel caso di ulteriori disposizioni di incremento delle stesse.